

Decreto n. 102

Prot. 6935/P

### **LA PRESIDENTE**

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il comma 6 "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

Vista la legge 21/12/1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

Sentito il Consiglio Accademico;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 29 del 13/06/2024;

### **DECRETA**

l'adozione del nuovo Regolamento in materia di contribuzione studentesca – Corsi accademici di I e II livello; Corsi singoli; Corsi Propedeutici - del Conservatorio di Musica "F. Venezzes" di Rovigo per l'a.a. 2024/2025, di seguito allegato.

Rovigo, 17/06/2024

**LA PRESIDENTE**

Prof.ssa Maria Grazia Faganello



**REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI CORSI ACCADEMICI DI PRIMO  
E DI SECONDO LIVELLO, CORSI SINGOLI, CORSI PROPEDEUTICI****Anno accademico 2024/2025****1. Ambito di applicazione e normativa di riferimento**

Il presente Regolamento disciplina le tasse e i contributi accademici che devono essere versati dagli studenti iscritti a corsi di studio accademici di I e II livello, ai corsi singoli e ai corsi propedeutici.

Il Conservatorio definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità, progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

Il Regolamento viene redatto nel rispetto delle norme contenute nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio), in particolare di quanto indicato nell'art. 1 commi 252-267 nonché delle delibere disposte dal Consiglio di amministrazione. Restano regolate dai rispettivi ordinamenti le norme in materia di tasse governative, di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

**Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi.**

**Agli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non è consentito frequentare le lezioni, sostenere gli esami di profitto, l'esame di diploma, richiedere certificazioni e atti relativi alla carriera, ottenere il trasferimento presso altra istituzione o altro corso di diploma e rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello con posizione amministrativa irregolare.**

Tutti i versamenti di cui al presente Regolamento, ove non diversamente specificato, devono essere effettuati esclusivamente tramite sistemi elettronici di pagamento.

A far data dall'a.a. 2024/2025 il Conservatorio di Rovigo adotta il software gestionale per la didattica NettunoPA, in un'ottica di semplificazione delle procedure ed efficienza.

**Articolo 2 - Tasse e contributi**

A) Gli studenti iscritti ai **Corsi accademici di primo e di secondo livello** sono tenuti, salvo esoneri e riduzioni sotto individuati, al pagamento di quanto segue:

<b>TIPOLOGIA CONTRIBUTO</b>	<b>IMPORTO DOVUTO</b>
Tasse di Ammissione	€ 6,04 + € 50,00
Tasse di immatricolazione e di iscrizione	€ 6,04 (solo per il I anno) + € 21,43
Contributo di assicurazione	€ 5,90
Imposta annuale di bollo	€ 16,00
Contributo accademico onnicomprensivo annuale	€ 750,00 (Triennio)* € 1.050,00 (Biennio)*
Contributo regionale per il Diritto allo Studio	Determinato annualmente da Regione Veneto**



\* + € 100,00 per i corsi di Canto, Canto rinascimentale e barocco, Musica Vocale da camera, Musica applicata, Musica elettronica, Musica jazz e Musica pop-rock

\*\* per chi usufruisce della doppia iscrizione a due corsi accademici o doppia iscrizione Università-Conservatorio, nella Regione Veneto, la tassa regionale può essere versata una sola volta in una soltanto delle due istituzioni, previo invio della ricevuta di avvenuto pagamento presso l'Istituzione prescelta.

B) Per i **Corsi Singoli**, i contributi dovuti, non soggetti ad esoneri, sono i seguenti:

<b>TIPOLOGIA CONTRIBUTO</b>	<b>IMPORTO DOVUTO</b>
Tasse di ammissione (solo Corso Principale/Strumento)	€ 6,04 + € 50,00
Tasse di immatricolazione e di iscrizione	€ 6,04 + € 21,43
Contributo di assicurazione	€ 5,90
Imposta annuale di bollo	€ 16,00
Contributo per corso Principale/Strumento*	€ 350,00 (Triennio) € 500,00 (Biennio)
Contributo per corso collettivo*	€ 175,00
Contributo per corso di gruppo*	€ 233,00

\*La tipologia di corso (principale, collettivo, di gruppo) potrà essere verificata direttamente nel Piano di studi presente sul sito istituzionale, [www.conservatoriorovigo.it](http://www.conservatoriorovigo.it), nella sezione Didattica.

C) Per i **Corsi propedeutici** i contributi dovuti, non soggetti ad esoneri per reddito, sono i seguenti:

<b>TIPOLOGIA CONTRIBUTO</b>	<b>IMPORTO DOVUTO</b>
Tasse di Ammissione	€ 6,04 + 50,00
Tasse di immatricolazione e di iscrizione	€ 6,04 + € 21,43
Contributo di assicurazione	€ 5,90
Imposta annuale di bollo	€ 16,00
Contributo annuale	€ 410,00

### Articolo 3 - Tasse per l'esame di ammissione

Per l'iscrizione all'esame di ammissione sono previsti i seguenti versamenti:

- versamento della tassa di esame di € 6,04, non restituibile, sul conto corrente intestato ad "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara" IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, con la causale "Esame di ammissione" (i candidati stranieri sono esonerati dal versamento di tale tassa);
- versamento del contributo di € 50,00, non restituibile, mediante generazione del pagamento con piattaforma didattica NettunoPA.

### Articolo 4 - Tassa di immatricolazione e tassa di iscrizione

I nuovi studenti ammessi ai corsi sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione di € 6,04, non restituibile, sul conto corrente intestato ad "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara" IBAN: IT45 R 0760103200



000000001016, con la causale “Immatricolazione corsi accademici/singoli/propedeutici Conservatorio di Rovigo” (i candidati stranieri sono esonerati dal versamento di tale tassa).

Con riferimento agli anni successivi al primo dei Corsi Accademici di I e II livello e propedeutici, gli studenti sono tenuti al pagamento della sola tassa di iscrizione (D.P.C.M. 18.05.90 - G.U. serie generale n.118 23.05.90) di € 21,43 da versare sul c/c intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara” IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, con la causale “Tassa di iscrizione anno accademico 2024/2025”. Sono esonerati da tale tassa gli studenti stranieri e in condizione economica disagiata (in conformità alla normativa vigente).

#### **Articolo 5 - Costi assicurativi**

Gli studenti iscritti a tutti i corsi sono tenuti al versamento annuale di € 5,90 mediante generazione del pagamento con piattaforma didattica Nettuno PA.

#### **Articolo 6 - Imposta annuale di bollo**

L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande di iscrizione nella misura di € 16,00 è assolta in maniera virtuale.

L'imposta sarà corrisposta mediante generazione del pagamento con piattaforma didattica Nettuno PA.

#### **Articolo 7 - Contributo accademico onnicomprensivo annuale - finalità**

Gli studenti dei corsi accademici di primo e di secondo livello, dei corsi singoli e dei corsi propedeutici contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi del Conservatorio mediante un contributo accademico onnicomprensivo annuale.

Il versamento del contributo onnicomprensivo annuale, contestualmente al versamento degli importi relativi all'imposta di bollo e all'assicurazione, **deve essere effettuato in un'unica soluzione per coloro che hanno un'attestazione ISEEU pari o inferiore € 22.000,00 (corsi accademici di I e II livello) e in un'unica soluzione per i corsi singoli e propedeutici.**

#### **SCADENZIARIO ISCRIZIONI E PAGAMENTI**

<b>Corso</b>	<b>Tipologia di pagamento</b>	<b>Scadenza</b>	
Corsi accademici I e II livello	RATA UNICA/PRIMA RATA*	31 luglio 2024	
	SECONDA RATA	31 dicembre 2024	
Corsi singoli	RATA UNICA	31 luglio 2024	
Corsi propedeutici	RATA UNICA	31 luglio – rinnovo iscrizione	15 ottobre 2024 – nuova immatricolazione

\* per coloro che hanno un'attestazione ISEEU pari o inferiore € 22.000,00 (corsi accademici di I e II livello)

Si rappresenta che, nel caso il Conservatorio avvii un secondo ciclo di ammissioni nel mese di settembre 2024, la scadenza per le iscrizioni e i relativi pagamenti è posticipata al 15 ottobre 2024.

#### **Articolo 8 - Contributo accademico onnicomprensivo annuale: determinazione**

a) Il contributo accademico onnicomprensivo annuale, approvato dal Conservatorio nell'esercizio della propria autonomia normativa, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, è così determinato:

- Corsi accademici di primo livello € 750,00
- Corsi accademici di secondo livello € 1.050,00

In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 24 del 15/02/2023 il contributo accademico per la frequenza dei corsi di I e II livello di Canto, Canto rinascimentale e barocco, Musica vocale da camera, Musica Applicata e Musica Elettronica, Musica Jazz e Musica pop-rock è aumentato di € 100,00 a partire dall'a.a. 2023/2024.

b) Il contributo per i Corsi Singoli – da corrispondere in unica soluzione - è così determinato:

- contributo Corso Principale/Strumento € 350,00 (Triennio) € 500,00 (Biennio)
- contributo corso collettivo € 175,00
- contributo corso di gruppo € 233,00

c) Il contributo per i corsi propedeutici – da corrispondere in un'unica soluzione è così determinato:

- € 410,00

#### **Articolo 9 - Modalità di versamento del contributo accademico**

Il contributo accademico onnicomprensivo annuale per i corsi di I e II livello, per i corsi singoli e per i corsi propedeutici dovrà essere versato in una rata unica all'atto dell'iscrizione, oppure **in due rate esclusivamente per gli allievi con ISEEU superiore a € 22.000,00 e solo corsi accademici di I e II livello**, secondo le seguenti modalità:

- rata unica o prima rata per il 50% dell'ammontare del contributo per i corsi accademici di I e II livello (divisione in due rate solo con ISEEU inferiore ad € 22.000,00), sarà versata contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o comunque entro il 31 luglio 2024 mediante generazione del pagamento con piattaforma didattica Nettuno PA.

- la seconda rata per i corsi accademici di I e II livello (solo con ISEEU inferiore ad € 22.000,00), sarà versata per il 50% dell'ammontare del contributo, entro il 31 dicembre 2024 mediante generazione del pagamento con piattaforma didattica Nettuno PA

- rata unica sarà versata contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o comunque entro il 31 luglio per i corsi singoli e entro il 15 ottobre 2024 per i corsi propedeutici, mediante generazione del pagamento con piattaforma didattica Nettuno PA.

In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi o di trasferimento ad altro Conservatorio non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni, lo studente potrà richiedere il rimborso del contributo accademico versato, decurtato di € 150,00 per diritti di segreteria.

**Gli studenti iscritti sono obbligati al pagamento dell'intera retta annuale nell'ipotesi di ritiro/rinuncia/sospensione in corso d'anno. Si precisa che la rateizzazione dei versamenti dovuti per l'iscrizione ad un determinato anno accademico costituisce, esclusivamente, una mera modalità di pagamento della retta unica annuale, modalità discrezionalmente concessa dall'Istituto per evitare agli allievi esborsi particolarmente onerosi se corrisposti in un'unica soluzione. Pertanto, l'obbligo all'integrale pagamento delle tasse e della retta relative ad un determinato anno accademico viene assunto all'atto dell'iscrizione, indipendentemente dalle dilazioni concesse.**

### **Articolo 10 – Ritardi nei pagamenti**

Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e contributi accademici relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all'esame di diploma, non potranno ottenere il trasferimento ad altro corso accademico. I medesimi non potranno rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo, ottenere certificati, iscriversi alle collaborazioni e produzioni, usufruire dell'esonero tasse e domanda di borsa di studio.

Gli esami sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa sono annullati d'ufficio.

Per rinunciare agli studi e per ottenere eventuali certificati della carriera pregressa è necessario essere in regola con il versamento di tutte le tasse arretrate fino all'ultimo anno di iscrizione.

Gli studenti decaduti potranno ottenere il rilascio dei certificati, previo versamento di tutte le eventuali tasse arretrate fino all'ultimo anno d'iscrizione.

Il Conservatorio procederà all'interruzione della carriera ed al blocco di tutti i sistemi d'accesso, nei confronti degli studenti che si trovino in posizione debitoria per il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di contribuzione studentesca.

**In caso di iscrizione tardiva, ossia di compilazione incompleta ed inoltro della domanda di immatricolazione o rinnovo e il pagamento dei contributi oltre i termini fissati dai regolamenti, è dovuto un diritto di mora per mancato rispetto dei termini di iscrizione.**

**L'ammontare della mora è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento e la consegna della domanda, come di seguito indicato:**

- dal 1° al 15° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 50,00;
- se l'iscrizione o qualsiasi pagamento non viene perfezionato entro il 30° giorno, la mora sarà pari a € 100,00.

Per i ritardi oltre il 30° giorno, il Conservatorio valuterà l'opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una mora pari a € 200,00.

**Articolo 10 - Tassa regionale per il diritto allo studio e altre imposte (solo per corsi accademici di I e II livello)**

Le norme in materia di imposta di bollo, esonero e graduazione dei contributi, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 (commi da 20 a 23) della legge 28 dicembre 1995 n. 549, rimangono in vigore anche per l'anno accademico 2024/2025. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3 comma 22 della legge 28 dicembre n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo viene stabilito di anno in anno dell'ente competente, sarà versata contestualmente alla tassa annuale di iscrizione e al contributo accademico, a "ESU Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario", con le modalità indicate sul portale dell'Azienda Regionale, ricordando di indicare la causale "DSU Conservatorio di Musica di Rovigo". Essa non è dovuta per chi è contemporaneamente iscritto ad una Università del Veneto.

**Articolo 12 – Esoneri (corsi accademici di I e II livello)**

Gli studenti iscritti ai Corsi accademici di I e II livello hanno diritto agli esoneri per reddito con la presentazione dell'attestazione ISEEU in corso di validità per il calcolo delle tasse, ovvero aggiornata all'anno in cui si effettua l'iscrizione, con i seguenti requisiti:

- a) per gli iscritti al primo anno, per accedere ai contributi agevolati è sufficiente la presentazione dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00;

**L'eventuale esonero totale sarà calcolato prima della data fissata per il pagamento delle seconde rate, pertanto, lo studente è sempre tenuto al versamento della prima rata, fatto salvo l'eventuale rimborso.** La presentazione dell'istanza di rimborso dovrà essere formulata mediante l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Conservatorio **entro e non oltre il 31 ottobre.**

- b) per gli iscritti al secondo anno, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla presentazione dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 10 crediti entro il 10 agosto del primo anno;
- c) nel caso di iscrizione al terzo anno (disposizione ovviamente valida per gli accademici di I livello), per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla presentazione dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 25 crediti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
- d) nel caso di iscrizione al primo anno fuori corso, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla presentazione dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 25 crediti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

**Lo studente che ha completato la frequenza non ha diritto all'esenzione ISEEU. Il presente articolo non si applica nei casi di iscrizione a tempo parziale.**

- e) gli studenti fuori corso oltre il primo anno – calcolato dall’anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie – sono collocati d’ufficio nella fascia contributiva massima e non hanno diritto a riduzioni, esoneri e/o a rimborsi di tasse.

**L’assenza di anche uno dei requisiti per l’esenzione (reddito e n. di crediti acquisiti) comporta la decadenza dell’esonero e il pagamento dell’importo massimo previsto per il corso di studio.**

Sono esonerati parzialmente dal contributo accademico gli studenti iscritti ad un corso accademico di I e II livello a tempo pieno, che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEEU sia compreso fra 22.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano i requisiti di cui ai punti precedenti. In questo caso il contributo annuale non può superare il 7% della quota ISEEU eccedente €13.000 integrato dell’ulteriore riduzione di cui al D.M. 1016/2021, gradata in misura percentuale decrescente rispetto al contributo ordinariamente dovuto, così come indicato nella tabella seguente:

ISEEU (X)	% RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE RISPETTO A IMPORTO MASSIMO DOVUTO AI SENSI DELLA L. 232/2016
$0 < X \leq 22.000,00$	Esente contributo
$22.000,01 < X \leq 24.000,00$	Contributo ordinariamente dovuto fino a - 80%
$24.000,01 < X \leq 26.000,00$	Contributo ordinariamente dovuto fino a - 50%
$26.000,01 < X \leq 28.000,00$	Contributo ordinariamente dovuto fino a - 25%
$28.000,01 > X \leq 30.000,00$	Contributo ordinariamente dovuto fino a - 10%

(al momento dell’iscrizione online, una volta inserito il valore ISEEU, il sistema indicherà in automatico l’importo da pagare)

In osservanza all’art. 6 c.2 del DM 993 del 02-08-2022 (doppia iscrizione Università/Conservatorio), l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente, tranne nel caso in cui i corsi di studio appartengono all’offerta formativa della medesima Istituzione.

**Si fa presente che l’attestazione ISEE da richiedere ai fini delle agevolazioni previste dal diritto allo studio è il cd. ISEE-U (Indicatore Situazione Economica Equivalente – per le prestazioni Universitarie).** Tale documento ha validità per il solo anno solare in cui viene rilasciato e, per poter fruire degli esoneri previsti dalla normativa vigente, deve obbligatoriamente essere presentato all’atto dell’iscrizione, caricando copia del documento nell’area riservata del portale NettunoPA.

Ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 68/2012 sono, inoltre, esonerati totalmente dal pagamento delle eventuali tasse erariali, e dei contributi per l’iscrizione (salvo il pagamento dell’assicurazione e imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio) gli studenti che rientrino nelle sottoelencate tipologie, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare:

- a) Studenti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%: in questo caso gli studenti sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la percentuale di invalidità;



b) Studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'ar. 3 comma 1 L. 104/1992 in questo caso gli studenti sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la condizione di handicap;

c) Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge 118/71: in questo caso gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità dovranno allegare copia del verbale rilasciato dall'ASL da cui risultino il tipo ed il grado di invalidità del genitore e la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità. L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido totale e sussiste una permanente inabilità lavorativa al 100% e percepisce la relativa pensione. Nel caso la certificazione non sia soggetta a revisione, l'anno accademico successivo l'esonero è disposto d'ufficio, ma rimane obbligo dello studente comunicare all'amministrazione eventuali variazioni del grado di invalidità. In ogni caso, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono sempre tenuti a consegnare tempestivamente la documentazione aggiornata, pena il decadimento dal beneficio. Il presente esonero non è riconosciuto qualora lo studente richieda l'iscrizione ad un corso di livello pari a quello precedentemente conseguito.

d) Studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio e di prestiti d'onore erogati dall'ESU e studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio erogate dall'ESU che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza: gli studenti che si iscrivono per la prima volta, dovranno provvedere al pagamento della prima rata di tasse e contributi, compresa la tassa regionale per il diritto allo studio universitario ESU e l'imposta di bollo. Il diritto all'esonero totale è subordinato alla conferma da parte dell' ESU, mediante pubblicazione delle graduatorie definitive dei beneficiari e degli idonei non beneficiari, del conferimento della borsa di studio o dello status di studente idoneo non beneficiario. Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ESU, l'istituto provvederà d'Ufficio, entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, al rimborso delle somme versate, ad eccezione della tassa ESU al cui rimborso provvede direttamente l'Azienda ESU mediante erogazione della borsa di studio.

Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, che posseggono i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ESU e che presenteranno copia della domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della stessa, il pagamento è sospeso sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive ESU. Qualora successivamente non risultino inclusi nelle predette graduatorie, **dovranno provvedere al pagamento del saldo della prima rata di contributi entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse**, senza il pagamento della maggiorazione. Decorsi i 5 giorni gli studenti saranno tenuti al pagamento del contributo con l'applicazione della maggiorazione ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, qualora intervenga la revoca o la rinuncia della borsa di studio o della idoneità, lo studente dovrà **perfezionare immediatamente l'iscrizione con il versamento delle rate entro 5 giorni**, senza il pagamento della maggiorazione. Decorsi i 5 giorni lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo con l'applicazione della maggiorazione ai sensi del presente regolamento.

Ove all'atto dell'iscrizione non siano state ancora pubblicate dall' ESU le graduatorie definitive dei vincitori o degli idonei per il conseguimento delle borse di studio, lo studente che ha presentato la relativa domanda è tenuto al pagamento della prima e seconda rata di iscrizione, salvo il diritto di rimborso successivo se incluso in dette graduatorie.

La partecipazione al bando ESU deve essere inoltrata esclusivamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU - Padova); l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario gestisce in piena autonomia il bando e le modalità di partecipazione, in nessun caso il Conservatorio fornirà informazioni in merito.

e) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo degli accordi intergovernativi culturali e scientifici: per questi studenti è previsto l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, previa allegazione della idonea documentazione attestante il beneficio riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri (di seguito "MAE"). Essi, per tutti gli anni di godimento della borsa MAE sono tenuti al pagamento della tassa regionale ESU e delle imposte di bollo secondo le scadenze stabilite per il pagamento della prima rata. Negli anni successivi al primo l'esonero totale da tasse e contributi è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli esteri e ai requisiti di merito. Lo studente può presentare autocertificazione, e l'Istituto provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso il MAE.

f) Studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, esonerati per la durata di detto periodo: per questi studenti, purché non abbiano compiuto atti di carriera, è previsto l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo, per la durata del periodo di infermità comunque non inferiore ai sei mesi. Le imposte erariali, ove previste, sono dovute. Essi sono tenuti a presentare l'istanza di sospensione allegando la certificazione rilasciata da un medico specialista o da un medico dell'ASL competente che attesti la condizione di infermità e la durata della stessa. Qualora l'infermità intervenga durante l'anno accademico, gli importi eventualmente già versati non saranno rimborsati, e l'esonero sarà applicato alle rate di contributo non ancora versate. La richiesta di tale beneficio non è revocabile in corso di anno accademico e il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito poiché lo studente non è considerato fuori corso.

g) Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Tuttavia, per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dal Conservatorio, cd. contributo di ricognizione, determinato in € 150,00 per ogni anno di ricognizione, oltre al pagamento delle tasse e del contributo del Conservatorio stabilito per l'a.a. di nuova iscrizione.

#### 5. Sussistono casi di esonero parziale:

a) Esonero parziale per studentesse madri (art. 8, comma 5, D.P.C.M. 09/04/2001): alle studentesse madri che non optino per la sospensione degli studi, è riconosciuta la riduzione del 50% del contributo (escluse eventuali

tassa ergo, diritti di segreteria e bollo) per l'anno di nascita di ciascun figlio. Per il godimento dell'esonero parziale, le studentesse, in sede di presentazione della domanda di immatricolazione/iscrizione dovranno allegare idonea documentazione attestante la maternità.

- b) Esonero parziale per studenti lavoratori: lo studente deve comunicare lo status di lavoratore al momento dell'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo o comunque entro e non oltre il 30 settembre. Con il dimezzamento del piano di studi lo studente paga solo l'importo corrispondente al 50% del contributo dovuto. Per il pagamento delle tasse e dei contributi lo studente a tempo parziale deve seguire le modalità indicate per lo studente in regime a tempo pieno. Una volta individuata la fascia contributiva di appartenenza lo studente a tempo parziale provvederà al pagamento del contributo annuale dovuto nelle due annualità di ripartizione del percorso formativo. Pertanto, la rata, o ciascuna delle due rate dovute nell'anno accademico in corso, dovrà essere ridotta al 50%. Lo studente a tempo parziale al termine del suo percorso di studi dovrà aver pagato lo stesso importo complessivo di contributi dovuto dallo studente a tempo pieno. Le tasse governative e la tassa regionale per il diritto allo studio vanno versate nel loro importo normale, in ciascun anno di iscrizione.
- c) laddove vi siano studenti iscritti a più corsi presso questo Conservatorio, per le casistiche previste dal vigente quadro normativo, sarà riconosciuta una riduzione del 10% del contributo di funzionamento maggiore tra i due corsi, fermo restando che la doppia iscrizione riguardi un corso accademico e un corso NON accademico, oppure due corsi non accademici. Nel caso di iscrizione a due corsi accademici si applica, eventualmente, la riduzione del 20% (i due piani di studio devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative, ai sensi del D.M. 933 del 02/08/2022, art. 2, comma 1).

Per gli studenti iscritti ai corsi propedeutici sono previsti i seguenti esoneri e agevolazioni:

1. gli studenti in situazioni di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e coloro che hanno la certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo di ammissione e di frequenza, ad eccezione dell'imposta di bollo e dell'assicurazione; gli interessati dovranno, in fase di domanda di ammissione, inserire nella sezione "allega documentazione" il certificato della Commissione Medica da cui risulti il grado di invalidità.
2. a) sono previste le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari con più figli iscritti ad un percorso formativo:
  - primo figlio – intero contributo annuale;
  - secondo figlio – 60% del contributo annuale;
  - terzo figlio – 40% del contributo annuale.
3. b) nel caso di iscrizione di uno studente a più percorsi formativi è prevista una riduzione di € 150,00 al contributo previsto per il secondo percorso.

## **Art. 12 Studenti stranieri iscritti ai corsi accademici di I e II livello**



- a) **Studenti stranieri COMUNITARI:** gli studenti comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Essi effettueranno la compilazione della domanda di iscrizione mediante autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio fiscale precedente, in maniera equivalente e secondo le scadenze stabilite per gli studenti italiani.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti.

A tale scopo gli studenti stranieri dovranno indicare:

- 1) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
  - 2) la cittadinanza e la residenza;
  - 3) l'ammontare dei redditi percepiti nel paese di residenza nel secondo anno antecedente e il valore del patrimonio mobiliare disponibile nel paese di residenza o di cittadinanza al 31 dicembre del secondo anno antecedente; il possesso dei fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo con l'indicazione delle relative superfici di ciascun membro del nucleo familiare convenzionale.
- b) **Studenti stranieri NON COMUNITARI:** per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è pari alla quota massima relativa al proprio percorso di studi.
- c) **Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 689 del 16.9.2015 del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri):** la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane e deve essere consegnata nei termini di cui al presente Regolamento.
- d) **STUDENTI APOLIDI E I RIFUGIATI POLITICI:** gli studenti apolidi e rifugiati politici, sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da autocertificare analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tale attestazione deve essere presentata entro il 31 luglio. Lo studente straniero è in ogni caso obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo

31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Egli ricorrerà alla autocertificazione analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

### **Art. 13 Studenti fuori corso**

Lo studente che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica per l'intero corso di studi, non acquistando entro la durata legale del corso il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato "fuori corso".

Gli studenti che completano la frequenza di tutti i corsi entro il 31 ottobre dell'ultimo anno previsto dal corso di studi ma non sostengono l'esame finale nell'ultima sessione utile – sessione invernale febbraio/marzo - sono considerati "fuori corso", e **sono tenuti in ogni caso, ad effettuare la reinscrizione entro il 15 aprile dell'anno successivo**, con pagamento del contributo in un'unica soluzione, unitamente alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fino al I anno fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEEU con un pagamento dovuto di cui all'art. 12.

**Lo studente che ha completato la frequenza non ha diritto all'esenzione ISEEU.**

**In ogni caso è sempre dovuta un'imposta di bollo nella misura di € 16,00 ed il contributo di assicurazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.**

Gli studenti fuori corso in debito di frequenza e non beneficiari di esonero per reddito sono collocati nella fascia contributiva massima.

Come disciplinato all'art. 26 del Regolamento didattico: "Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi [...] è dichiarato decaduto." e non potrà presentare richiesta per ulteriori rinnovi.

Anche agli studenti part-time è concessa l'iscrizione fuori corso nei limiti previsti per la durata normale del corso: massimo tre anni fuori corso per i trienni e massimo due anni fuori corso per i bienni. In osservanza dell'art. 26 del Regolamento didattico:

"La permanenza nella condizione di studente per gli studenti fuori corso può essere vincolata alle verifiche dei crediti acquisiti nelle forme stabilite dalle competenti strutture didattiche. Tali verifiche, che consistono nella valutazione della non obsolescenza dei crediti acquisiti, vengono esercitate dopo un numero di anni trascorsi fuori corso pari a quelli della durata normale del corso stesso senza aver acquisito crediti."

### **Articolo 14 - Disposizioni varie**

A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEEU sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 della citata Legge n. 232/2016. A tal riguardo, eventuali nuove disposizioni normative

intervenute in seguito alla pubblicazione di questo Regolamento saranno oggetto di successive integrazioni e modifiche.

#### **Articolo 15 - Mancati pagamenti**

Si evidenzia che fino all'avvenuto pagamento dei contributi e delle tasse dovute, l'immatricolazione/ iscrizione non è considerata completata, e non si producono gli effetti di cui al Regolamento didattico. Il mancato pagamento entro i termini previsti espone gli allievi al pagamento della mora di cui all'art. 10.

#### **Articolo 16 - Detraibilità oneri**

Si conferma che i Titoli rilasciati dal Conservatorio sono equipollenti ai Titoli rilasciati dalle Università (a titolo di esempio non esaustivo, vedi articolo 1 commi 102 e 103 della L. 228/2012 – legge di stabilità 2013,) e, pertanto, gli oneri per l'iscrizione sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera E) del TUIR e s.m.i..

Si evidenzia che i Contributi versati al Conservatorio saranno oggetto della comunicazione annuale obbligatoria secondo gli appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 - Pubblicato il 27/01/2017).

#### **Articolo 17- Imposta di bollo**

Con riferimento alla Circolare n. 29 del 01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate e successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 del 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, mediante marca da bollo nella misura vigente, le domande ed i documenti sottoelencati:

- domanda di immatricolazione per gli iscritti alla prima annualità;
- domanda di iscrizione agli anni successivi al primo;
- domanda di esame finale;
- pergamena Diploma;
- domanda di sospensione /interruzione degli studi;
- domanda di ricognizione della qualità di studente a seguito di interruzione;
- domanda di rinuncia agli studi;
- domanda di trasferimento presso altra Istituzione;
- domanda di duplicato del libretto dello studente;
- certificato sostitutivo del diploma;
- certificato di teoria e solfeggio;
- certificato di iscrizione e frequenza;
- certificato carriera accademica;
- domanda di iscrizione al corso singolo.

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione finalizzata all'accesso ai corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo in quanto prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo né il rilascio di certificati o copie (art. 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

La riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri con dichiarazione di conformità all'originale è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di rilascio di copie semplici, invece, essa non è dovuta.

Si precisa che, a partire dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre P.A. o a privati gestori di pubblico servizio, in quanto i certificati rilasciati dalla P.A. devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati, pertanto il Conservatorio non rilascia attestati e certificati per uso pubblico, ma solo per uso privato, in bollo e previa istanza, da presentare anch'essa in bollo, riportanti, pena la nullità, la frase indicata dall'art. 15 della Legge 183/2011: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi".

#### **Art. 18 - Accertamenti**

Il Conservatorio potrà provvedere ad accertare, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, la correttezza delle dichiarazioni rese con il modello ISEEU. I dati dichiarati relativi all'ISEEU potranno inoltre essere sottoposti alla verifica automatica presso la banca dati INPS.

Nel caso in cui le dichiarazioni prodotte risultassero in tutto o in parte non veritiere, i fatti potranno essere segnalati alle autorità competenti per l'accertamento di eventuali responsabilità civili e penali.

#### **Art. 19 - Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al "Nuovo Regolamento Europeo" n. 2016/679 UE.

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica "F. Venezia" di Rovigo

#### **Art. 20 - Disposizioni finali e di rinvio**

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione sarà emanato con Decreto del Presidente e sarà in vigore dall'a.a. 2024/2025.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia.

